

STATUTO

InContra

Innovazione, Contrattazione e Partecipazione

"Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende"

(Art. 46 della Costituzione repubblicana italiana)

Art. 1 - Costituzione e scopo

E' costituita, con sede in Roma, l'associazione denominata "**InContra – Innovazione, Contrattazione e Partecipazione**" da ora in poi InContra.

"InContra" ha lo scopo di promuovere e attuare le seguenti finalità:

- Promuovere iniziative di studio e approfondimento in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale, relazioni industriali, mercato del lavoro e politiche attive del lavoro attraverso la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, workshops, stages, pubblicazioni, studi, ricerche e quant'altro utile al perseguimento del suddetto scopo;
- promuovere iniziative utili allo sviluppo economico del territorio promuovendo la crescita umana e professionale degli individui e fornendo utili indirizzi ai soggetti economici pubblici e privati al fine di favorire i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- favorire la crescita umana e professionale degli individui nonché il loro inserimento nel mercato del lavoro attraverso l'ideazione, promozione, progettazione e realizzazione di attività di orientamento e formazione professionale da realizzare nel territorio nazionale;
- promuovere corsi di formazione per l'orientamento, la qualificazione e l'inserimento lavorativo, il miglioramento delle competenze professionali di tutti i lavoratori attraverso la formazione continua e permanente, per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori in uscita dal mercato, per la qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori autonomi, per soggetti che necessitano di corsi di alta formazione e perfezionamento;
- realizzare la suddetta attività formativa anche attraverso l'accesso alle diverse forme di finanziamento pubblico (regionale, nazionale, comunitario) nonché a forme di finanziamento private;
- promuovere iniziative in ambito di politiche attive per il lavoro come stage e tirocini, attività di supporto alla ricollocazione professionale, collocamento delle categorie svantaggiate, promozione delle pari opportunità, sostegno alle politiche di welfare;
- promuovere iniziative per la tutela delle condizioni di lavoro con particolare attenzione alla tematica della tutela dei diritti sindacali, alle controversie in materia di lavoro, alla disciplina sui contratti di lavoro, agli aspetti previdenziali ed economici del lavoro;

- promuovere e favorire studi, ricerche e azioni positive finalizzate a diffondere la cultura della partecipazione, del benessere e del welfare aziendale nelle imprese e tra i lavoratori, anche in una logica comparata europea e transnazionale, nell'ambito del diritto del lavoro, sindacale e delle relazioni industriali;
- svolgere attività di consulenza a terzi inerenti le tematiche e gli argomenti oggetto di ricerca e di studio, nonché di produrre materiale scientifico (saggi, ricerche, raccolte di documentazione), con lo scopo di sistematizzare e divulgare dette attività;
- collaborare con enti pubblici o privati;
- svolgere attività editoriali attraverso l'istituzione di giornali elettronici, riviste, anche online, pubblicazione di testi specialistici e scientifici;
- organizzare convegni, seminari e incontri di studio;
- promuovere e realizzare eventi, manifestazioni e progetti di qualunque natura, compatibili con gli scopi statutari, anche finalizzati all'elargizione di premi e borse di studio sui temi del lavoro.



Art. 2 - Soci

I soci potranno esercitare e promuovere le attività scientifiche anche indirettamente e con le risoluzioni tecniche che riterranno opportune (con deleghe particolari e attribuzioni di potere).

Sono soci dell'Associazione:

- 1) i Soci Fondatori: hanno costituito l'associazione attraverso la sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto. Saranno componenti di diritto dell'Assemblea dell'associazione.
- 2) i Soci Ordinari: previa domanda di ammissione, relativa accettazione da parte dei soci fondatori, pagamento della quota associativa ordinaria, stabilita annualmente dal CdA, saranno componenti di diritto dell'Assemblea
- 3) i Soci Sostenitori: partecipano solo occasionalmente, con il versamento di una quota associativa ridotta, stabilita annualmente dal CdA, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione; saranno componenti di diritto dell'Assemblea ma senza diritto voto.

Art. 3 - Mezzi economici

L'associazione, costituita ai sensi dell'art. 36 c.c. e segg., non persegue finalità di lucro. Essa trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi provenienti dai soci fondatori;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di privati;
- contributi di organismi internazionali;
- erogazioni, lasciti e donazioni;
- introiti derivanti da convenzioni;
- sopravvenienze attive per cessioni di beni;
- attività promozionali destinate alle sue finalità istituzionali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- rimborsi per prestazioni comunque destinate alle finalità istituzionali.

Art. 4 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente.

Art. 5 - L'assemblea

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e ordinari che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 6 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno o a richiesta di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea o dal Presidente.

L'avviso di convocazione viene inviato ai componenti per posta elettronica, ovvero tramite pubblicazione nel sito internet dell'associazione o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima della data della seduta e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Non è ammessa la discussione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire anche tre giorni prima della riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal componente più anziano.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente e rappresentata la maggioranza dei componenti (la metà più uno dei componenti) ed in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.


Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro componente, ma ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

Art. 7 - Assemblea ordinaria - Compiti

L'Assemblea, in seduta ordinaria, delibera:

- a) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'eventuale compenso ai componenti;
- b) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo emolumento;
- c) le linee programmatiche dell'Associazione;
- d) la relazione consuntiva dell'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione;
- e) il bilancio preventivo, da approvarsi entro l'inizio dell'esercizio successivo, ed il consuntivo, da approvarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) sugli argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.



L'assenza ingiustificata per tre riunioni di ciascuno dei componenti l'assemblea, determina la sua automatica decadenza dall'incarico; sarà cura dei soci fondatori reintegrare il componente decaduto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

Art. 8 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, mediante avviso inviato ai componenti, posta elettronica ovvero tramite pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, e contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima, quando è presente la maggioranza dei componenti.

E' presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal componente più anziano Vice Presidente.



Art. 9 - Assemblea Straordinaria - Compiti

L'Assemblea, in seduta straordinaria, delibera:

- a) le modifiche al presente statuto, che devono essere preventivamente decise dai soci fondatori e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti;
- b) lo scioglimento dell'Associazione preventivamente deciso dai soci fondatori di cui all'articolo uno e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, d'ora in poi denominato "CdA" è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea e durano in carica quattro anni.

Il componente che, per qualsiasi causa, cessa dalla carica prima della conclusione del mandato, è sostituito da altro componente nominato dall'Assemblea.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione – Riunioni

Il CdA è convocato dal Presidente mediante avviso inviato, almeno cinque giorni prima della riunione posta elettronica ovvero tramite pubblicazione sul proprio sito internet, o altro mezzo ritenuto idoneo.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato anche 2 giorni prima della riunione.

Il CdA deve essere convocato quando la metà più uno dei consiglieri formulano motivata richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione vanno indicati il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

Non è ammessa la discussione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione può aver luogo dopo almeno 24 ore dalla prima.

Per la validità delle riunioni del CdA occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

L'assenza ingiustificata per tre riunioni di ciascuno dei componenti il CdA, determina la sua automatica decadenza dall'incarico; sarà cura dell'assemblea reintegrare il componente decaduto.

Il CdA è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione – Compiti

Al CdA spettano:

- a) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) l'elezione, tra i suoi componenti, del Presidente;
- c) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da approvarsi dall'assemblea;
- d) la predisposizione delle modifiche allo statuto, nonché la predisposizione e la relativa approvazione dei regolamenti d'attuazione;
- e) la regolamentazione del rapporto di lavoro con il personale, in ogni sua fase ed aspetto, nonché del trattamento economico nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- f) deliberare in merito all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento dell'Associazione;
- g) compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
- c) nominare il comitato scientifico e il suo presidente;
- d) nominare il segretario generale dell'associazione;
- e) nominare un Presidente onorario delineandone mansioni, competenze ed eventuali compensi;
- f) designare rappresentanti dell'associazione con incarichi annuali rinnovabili, presso Enti pubblici o privati italiani o stranieri.
- g) nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Le deliberazioni del CdA sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Art. 13 - Presidente

Il CdA elegge tra i suoi componenti il Presidente che dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Spettano al Presidente la rappresentanza legale dell'Ente, nonché i poteri per l'esecuzione delle delibere adottate dal CdA.

Art. 14 - Presidente - Compiti

Spetta al Presidente:

- a) sovrintendere all'applicazione del presente statuto e dei regolamenti d'attuazione correlati;
- b) dare esecuzione alle delibere degli organi statutari;

Qualora nel corso del mandato il Presidente venga a decadere, il suo sostituto, nominato dal CdA, dura in carica fino alla scadenza del mandato del CdA in corso.

Il Presidente potrà esercitare tutti i poteri del CdA salvo ratifica del CdA stesso.

Art. 15 - Il Segretario Generale

Il Segretario, ove nominato dal CdA, ha il compito di fare eseguire le disposizioni del Consiglio di Amministrazione per la gestione dell'associazione, può proporre iniziative per migliorare la funzionalità dell'associazione stessa. Coordina le attività dei servizi e sottopone al Presidente i provvedimenti relativi.

Propone al Presidente i pagamenti da eseguire, in relazione con le strutture tecniche e le finalità dell'associazione.

Il Segretario provvede all'organizzazione delle sedute alle quali partecipa senza diritto di voto con l'obbligo del riserbo e del segreto.

Ne redige i verbali e cura l'esecuzione delle delibere.



Art. 16 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico, d'ora in poi denominato "CTS" è composto da un numero variabile da tre a cinque esperti in materia di lavoro, diritto sindacale, relazioni industriali e welfare, nominati dal Consiglio di Amministrazione, individuati tra i soci sostenitori dell'Associazione.

In CdA nomina tra i componenti del CTS il suo Presidente.

Il CTS dura in carica quattro anni.

Alle adunanze del CTS può partecipare anche il Presidente dell'associazione.

Art. 17 - Comitato Tecnico Scientifico - Compiti

Il CTS:

- concorre nella elaborazione dei programmi relativi all'attività scientifica dell'associazione;
- formula proposte e fornisce pareri sulle problematiche tecnico-scientifiche oggetto di deliberazione da parte degli organi dell'Associazione;
- esprime pareri su tutte le proposte che, per ragioni di opportunità e convenienza, vengano sottoposte al suo esame al fine di uno svolgimento ottimale delle attività dell'Associazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc, per specifiche problematiche connesse alle tematiche proprie dell'Associazione.

Il CTS si riunisce tutte le volte che ve ne sia necessità, su convocazione del Presidente e, comunque, almeno una volta all'anno per esprimersi in ordine alla programmazione tecnico-scientifica da adottare.

Per la validità delle deliberazioni del CTS occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti alla riunione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, il voto del più anziano dei presenti.

Delle riunioni del CTS deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente.

Art. 18 - Il Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione è costituito dagli eventuali beni immobili, dalle disponibilità, e dall'attivo realizzabile al netto dal passivo esigibile dai fondi di accantonamento per costi e oneri speciali, inclusi gli eventuali beni previsti nell'art. 5 del presente Statuto.

Delle obbligazioni assunte e autorizzate risponde il patrimonio sociale.

Art. 19 - Rinvio

Per quel che non è indicato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile, in particolare gli artt. 36 e ss. del codice civile, e alle leggi speciali vigenti in materia.



Letto, approvato e sottoscritto in Roma, Via Ludovisi 36, presso la sede della Confederazione Italiana Federazioni Autonome, e allegato all'Atto Costitutivo di "InContra" il 3 Maggio 2017

CIFA – Andrea Cafà

Salvatore Vigorini

Micheleantonio Patti

Andrea Cafà
Salvatore Vigorini
Micheleantonio Patti

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA

Registrato al nr. 809 Serie 3 il 26 MAG. 2017
costo euro 306,62 (Percepisce / 62)
di cui euro 106,62 per imposta di bollo con versamento
del 09/05/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Pasquale FALLA



[Handwritten mark]

